



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 dicembre 2008
(OR. en)**

16447/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0212 (AVC)**

**ACP 242
COAFR 385**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla conclusione del protocollo addizionale
dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra
la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato,
e la Repubblica sudafricana, dall'altro,
per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania
all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

visto l'atto di adesione del 2005, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo¹,

¹ Parere conforme del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea ("il protocollo addizionale") è stato firmato a nome della Comunità e degli Stati membri il 10 ottobre 2007 in conformità della decisione 2008/74/CE del Consiglio del 9 ottobre 2007 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea¹.
- (2) Occorre approvare il protocollo addizionale,

DECIDE:

¹ GU L 22 del 25.1.2008, pag. 11.

Articolo 1

Il protocollo addizionale è approvato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri.

Il testo del protocollo addizionale è accluso alla presente decisione¹.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo addizionale, al fine di impegnare la Comunità e i suoi Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ Vedasi il doc. 13038/07.